

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1560

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCO GERARDO, SPERANZA, SEGNI, VERNOLA

Presentata il 21 marzo 1980

**Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione
provvisoria delle pene accessorie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo le vicende giudiziarie hanno riproposto con sempre più marcata evidenza il problema relativo all'amplissimo incontrollato potere del giudice penale di applicare provvisoriamente all'imputato, durante l'istruzione, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici. Al riguardo l'articolo 140 del codice penale dispone che la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici o di taluni fra essi (nonché da una professione o arte e dalla patria potestà) può essere discrezionalmente ordinata durante l'istruzione o il giudizio quando, avuto riguardo alla specie o gravità del reato, si ritenga che possa essere inflitta all'imputato una condanna che importa una di tali pene accessorie. Se la sospensione è applicata nel corso della istruzione, il relativo decreto, a norma dell'articolo 301 del codice di procedura penale, è immediatamente esecutivo e — secondo la costante giurisprudenza della

Corte di cassazione — sottratto a qualsiasi impugnazione.

La Corte costituzionale, nel confrontare la disposizione dell'articolo 140 del codice penale con il principio contenuto nell'articolo 27 della Costituzione (presunzione di non colpevolezza), l'ha ritenuta legittima, affermando che la sospensione provvisoria è una misura cautelare e non una sanzione penale irrogata prima del giudizio e quasi anticipandone i risultati (sentenza n. 78 del 1969).

L'ammissibilità dell'istituto nel nostro ordinamento è dunque fuori discussione. Ciò che si contesta — e le critiche in tal senso risalgono addirittura ai lavori preparatori del codice di procedura penale e alle prime elaborazioni dottrinarie sull'argomento — è l'ingiustificato rigore della disciplina preclusiva di ogni impugnazione, con il pericolo che dall'inesistenza di controllo possa derivare una sorta di potere indiscriminato del magistrato nell'applica-

zione, in fase istruttoria, della misura cautelare. In effetti, la dottrina più sensibile ai valori costituzionali ha da tempo sottoposto a gravi censure il dogma della non impugnabilità dei provvedimenti in questione, il quale non si giustifica né alla luce del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), né alla luce della tutela della libertà personale (articolo 13 della Costituzione), tenuto conto che la stessa Corte costituzionale ha affermato che tale protezione non va limitata alla sola « libertà fisica », ma comprende ogni « degradazione giuridica » dell'individuo, e cioè ogni situazione in cui sia provocata « una menomazione o mortificazione della dignità e del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'*habeas corpus* » (sentenze n. 11 del 1956, 30 del 1962 e 68 del 1964).

L'esigenza di circondare dei necessari controlli giurisdizionali l'applicazione provvisoria delle pene accessorie si sarebbe potuta realizzare in occasione del dibattito sulle proposte di legge n. 363 e 441, recanti modifiche al sistema penale (attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera). Senonché entrambe le proposte, pur contenendo all'articolo 81 una nuova e più adeguata formulazione dell'articolo 140 del codice penale lasciano inalterata l'attuale regolamentazione processuale.

A colmare tale lacuna è diretta la presente proposta, che si compone di un solo articolo che introduce il rimedio dell'immediata impugnabilità, dinanzi alla sezione istruttoria della Corte d'appello, del decreto di sospensione, con la previsione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della sezione istruttoria, e della sospensione dell'esecuzione del decreto nella fase dell'impugnazione (cioè in conformità alla regola generale dettata dall'articolo 205 del codice di procedura penale circa l'effetto sospensivo dell'impugnazione). Si tratta di innovazioni che non alterano la struttura complessiva del vigente sistema processuale e che, peraltro, anticipano la disciplina prevista dal progetto ministeriale del nuovo codice di procedura penale, secondo cui è sempre ammesso gravame contro i provvedimenti istruttori che applicano le misure di coercizione personale, ivi compresa la sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, di una professione e della potestà di genitore (articoli 298 e 299).

Attesa la necessità di coordinare la presente proposta con le richiamate proposte n. 363 e 441, assegnate in sede legislativa alla Commissione giustizia, chiedo che ne sia dichiarata l'urgenza, a norma dell'articolo 69 del regolamento; chiedo inoltre che l'onorevole Presidente della Camera esamini l'opportunità di proporre all'Assemblea che essa sia assegnata alla stessa Commissione in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 301 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 301-bis. — *Impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie* — Contro il decreto emesso a norma dell'articolo precedente dal pretore o dal giudice istruttore possono appellare il pubblico ministero e l'imputato. Sul l'appello decide la sezione istruttoria; contro l'ordinanza della sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione.

Durante il termine per impugnare e durante il giudizio sull'impugnazione resta sospesa l'esecuzione ».